

D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782.- Modificazioni al D.P.R. 15 novembre 1963, n. 2063, sulla costituzione delle cattedre nella scuola media.

Art. unico.-

E' approvata la tabella allegata al presente decreto, vista e firmata dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del tesoro, nella quale sono, per la scuola media statale:

- a) indicate le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento;
- b) stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonché precisati gli obblighi d'insegnamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 6-1

TABELLA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA
MATERIE O GRUPPI DI MATERIE COSTITUENTI CATTEDRE DI RUOLO
O INCARICHI D'INSEGNAMENTO
CONDIZIONI PER LA ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE OBBLIGHI
D'INSEGNAMENTO

Materie o gruppi di materie	Cattedre di ruolo N.	Incarichi N.	Condiz. per l'istituzione della cattedra Obblighi d'insegnamento
1) Religione	—	1	Un'ora settimanale di lezione per classe
2) Italiano, storia educazione civica, geografia	2	—	Due cattedre per ogni corso. Un docente assumerà l'italiano, la storia ed educazione civica, la geografia nella prima classe (ore 17 settimanali); L'altro docente assumerà l'italiano, la storia, l'educazione civica e la geografia nella seconda classe e la storia, l'educazione civica e la geografia nella terza classe (ore 16 settimanali). Ogni anno i due docenti si avvicenderanno.
3) Lingua straniera	1	—	Una cattedra ogni due corsi (ore 18 settimanali) con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di due corsi completi.
4) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	1	—	Una cattedra per ogni corso, con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso (18 ore settimanali).
5) Educaz. Artistica	1	—	Una cattedra ogni tre corsi, oppure per ogni due corsi e tre classi collaterali (ore 18 settimanali), con l'obbligo per l'insegnante di insegnare nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali. Nelle scuole medie funzionanti presso gli istituti d'Arte non si istituisce cattedra; l'insegnamento si svolge presso l'istituto cui è annessa la scuola media ed è affidato al Professore di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico nonché dal Professore di Plastica dell'Istituto d'Arte.

Continua Allegato 6-2

6) Educaz. Tecnica	1	—	Una cattedra ogni due corsi (ore 18 settimanali). In applicazione dell'art. 4 della Legge 16 giugno 1977, n. 348 fino all'anno scolastico 1979/80 nei corsi costituiti da classi miste continuerà l'istituzione per ogni due corsi di una cattedra normale ed una cattedra-orario di Educazione Tecnica rispettivamente maschile e femminile o viceversa. Per stabilire se la cattedra normale debba essere maschile o femminile dovrà tenersi conto della presenza del Professore di ruolo nella scuola e, in mancanza, della prevalenza degli alunni maschi o femmine.
7) Educaz. musicale	1	—	Una cattedra ogni 5 corsi con l'obbligo di insegnamento in una classe collaterale (ore 16 settimanali). Nelle scuole medie funzionanti presso i Conservatori di Musica non si istituisce la cattedra in quanto l'insegnamento è affidato al Professore di teoria e solfeggio e dettato musicale e la Professore dello strumento musicale e gli alunni sono inseriti nel corso tenuto da detti professori fino al raggiungimento del numero di allievi previsto dall'art. 15 del R.D. 11 dicembre 1930, n. 1945.
8) Educaz. Fisica	—	—	Due ore settimanali per classe.